



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 978/2020

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 726/2020**

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 237 "DEL CAFFARO". ORDINANZA PERMANENTE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL KM 14+050 (FINE CENTRO ABITATO DI CAINO) AL KM 23+734 (INIZIO CENTRO ABITATO DI ODOLO) NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CAINO, VALLIO TERME, AGNOSINE E ODOLO.

Il Direttore

Richiamato:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Premesso che:

- La tratta di Strada Provinciale 237 "Del Caffaro" compresa tra le progressive chilometriche 14+050 e 23+734 è classificata di tipo "C", "extraurbana secondaria" ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 285//1992 ed è caratterizzata dai seguenti limiti di velocità:
 - 90 km/h dal km 14+050 al km 18+050;
 - 50 km/h dal km 18+050 al km 19+220;
 - 90 km/h dal km 19+220 al km 23+734;
- in data 6 agosto 2019 si è svolta una riunione presso la Prefettura di Brescia con la partecipazione della Polizia Stradale di Stato, la Polizia Provinciale, l'Aggregazione Polizie locali della Val Sabbia, Provincia di Brescia e comuni di Agnosine, Vallio Terme e Caino, in cui sono state esaminate le condizioni di sicurezza della SPBS237, ritenendo necessario "garantire una regolamentazione uniforme dei limiti di velocità a 50 km/h nei centri abitati e un massimo di 70 km/h nei tratti extraurbani";

Considerato che:

- la SPBS237 si sviluppa in ambito collinare-montano, ove la morfologia del terreno implica raggi di curvatura ridotti e pendenze longitudinali e trasversali adattate alle esigenze di inserimento del tracciato nel territorio, non trovando applicazione il DM 5/11/2001 come riferimento per la valutazione delle velocità di progetto;
- L'articolo 142, comma 2, del Codice della Strada prevede che gli enti proprietari possano fissare, provvedendo alla segnalazione, limiti di velocità massimi diversi da quelli definiti in via generale per la classe di appartenenza, quando la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana lo rendano opportuno;
- Per quanto concerne la valutazione di cui al punto precedente, sono stati rilevati i seguenti fattori

Documento Firmato Digitalmente

critici:

- presenza di tratti in corrispondenza dei raccordi planimetrici a piccolo raggio, nei quali la progettazione ha privilegiato l'esigenza di contenere ed iscrivere a bassissima velocità la sagoma dei veicoli;
- presenza di tratti in corrispondenza dei raccordi planimetrici in fregio a versanti impervi, tali da mascherare la visuale libera, limitando la distanza di visibilità per l'arresto;
- presenza di tratti in corrispondenza di taluni raccordi altimetrici convessi, ove la distanza di visibilità per l'arresto risulta ridotta;
- presenza in località S. Eusebio di accessi (parcheggio del ristorante, in particolare), di flussi pedonali in attraversamento stradale per raggiungere i percorsi escursionistici e dell'intersezione stradale con la Strada Provinciale n.57;

Dato atto che:

- È pervenuta da parte del Comandante della Polizia Provinciale, con nota del 2/3/2020 (prot. n. 63263), una valutazione effettuata sul limite legale di velocità della tratta di SPBS237 in argomento, che ne prevede la riduzione da 90 km/h a 70 km/h, parere che è stato condiviso dallo scrivente Settore per le motivazioni sopra riportate, fatto salvo che per il breve tronco in approccio e attraversamento alla località S. Eusebio, ove l'attuale limite di velocità legale di 50 km/h è imposto a tutela della sicurezza stradale, in presenza di una pluralità di aree di conflitto di traffico e possibile promiscuità dei veicoli motorizzati con l'utenza debole (pedoni);

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Che, in entrambi i sensi di marcia, dal km 14+050 al km 18+050 e dal km 19+000 al km 23+734 della Strada Provinciale numero 237 "Del Caffaro", a decorrere dalle ore 12.00 del 04/05/2020, sia istituito il limite di velocità massima legale di 70 km/h per tutti veicoli;
2. Che, in entrambi i sensi di marcia, dal km 18+050 al km 19+000 della Strada Provinciale numero 237 "Del Caffaro", a decorrere dalle ore 12.00 del 04/05/2020, sia istituito il limite di velocità massima legale di 50 km/h ed il divieto di sorpasso per tutti veicoli;
3. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda all'installazione e alla manutenzione della segnaletica sopra prevista, in conformità al Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992) e dal relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495);
4. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;
5. L'invio immediato del presente provvedimento alle competenti Autorità ed Enti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.
6. Che le predette misure verranno confermate, o modificate, a seguito dell'istituzione in via definitiva dell'intersezione di cui alle Premesse.

La presente ordinanza viene, pertanto, immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

Documento Firmato Digitalmente

- Al Sorvegliante di Zona – Bruno Arrighini – Sede-
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comune di Caino: protocollo@pec.comune.caino.bs.it
- Comune di Vallio Terme: protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it
- Comune di Agnosine: protocollo@pec.comune.agnosine.bs.it
- Comune di Odolo: protocollo@pec.comune.odolo.bs.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezipolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Provinciale – segreteria.polizia@provincia.brescia.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it
- Settore Provinciale della Protezione Civile – protezione.civile@provincia.brescia.it
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – trasportieccezionali@pec.provincia.bs.it
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: urp@provincia.brescia.it
- Giornale di Brescia - Teletutto: redazione@giornaledibrescia.it
- Bresciaoggi: provincia@bresciaoggi.it

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 30-04-2020